

Codice A1618A

D.D. 31 agosto 2026, n. 638

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: omissis) - Interventi selvicolturali in Comune di Racconigi, località Torrente Maira, zona Molino Bedrone - Istanza n. 2026/22903.



ATTO DD 638/A1618A/2026

DEL 31/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: *omissis*) - Interventi selvicolturali in Comune di Racconigi, località Torrente Maira, zona Molino Bedrone – Istanza n. 2026/22903.

VISTA la domanda n. 2026/22903 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta *omissisomissisomissis*, pervenuta in data 24/03/2026, acquisita al Protocollo al n. 45908;

VISTA la comunicazione di Avvio del procedimento Prot. n. 45911 in data 24/03/2026 inviata con procedura automatizzata;

VISTA la successiva nota di questo Settore (prot . n. 00052352 del 03/04/2026) con la quale, a rettifica della succitata comunicazione di Avvio del procedimento, si è comunicato al proponente che la presentazione dell'istanza in assenza della disponibilità del bene demaniale non produceva gli effetti di legge ai fini della decorrenza dei termini per la formazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 4/2009;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

CONSIDERATO CHE:

- come sopra indicato, l'intervento proposto è localizzato su superfici interamente afferenti al Demanio idrico e necessita, oltre che dell'autorizzazione selvicolturale ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i., del rilascio del Nulla Osta idraulico dell'autorità competente ai sensi del R.D. 523/1904 e della Concessione breve taglio piante emessa dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- con proprio Nulla Osta idraulico n. 306-2026A, pervenuto al Settore Tecnico Regionale sopra

citato il 15/04/2026 (Prot . n. 17950/A1816B), l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPo), competente per il tratto di corso d'acqua interessato, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

- con D.D. n. 1302/A1816B/2026 del 07/07/2026 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha rilasciato al proponente la Concessione breve taglio piante, trasmessa dal medesimo al Settore scrivente con nota pervenuta il 18/08/2026 (ns. prot. n. 00120425);

- l'autorizzazione sopra citata costituisce titolo alla piena disponibilità dei terreni ed assenso all'effettuazione dell'intervento selvicolturale in oggetto;

PRESO ATTO CHE la durata della Concessione breve taglio piante, di cui alla citata D.D. 1302/A1816B/2026 è stabilita in anni uno;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 19/08/2026, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il presente provvedimento è emanato in data anteriore al termine per la formazione del silenzio assenso, in quanto l'avvio dei termini di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale, è decorso dal 18/08/2026, data in cui il Settore scrivente ha avuto notizia della disponibilità dei terreni demaniali.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta *omissisomissisomissis*, all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Racconigi, località Torrente Maira, zona Molino Bedrone, così come descritti nel progetto d'intervento, e nelle integrazioni progettuali pervenute, entrambi agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Racconigi, al Fg. n. 38, superfici afferenti al Demanio Ramo acque, su una superficie totale di 2,5563 ha, approssimati a 2,5600 ha;

2) si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata come nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un Saliceto a Salice bianco (SP20X) in associazione a Pioppo nero; la zona di intervento è ripartita in 3 appezzamenti: Area 1 (ca. 0,91 ha), Area 2 (ca. 0,19 ha), Area 3 (ca. 1,46 ha);

3) si approva la modalità di assegno al taglio, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale vigente, effettuata con la contrassegnatura a mezzo bollo di vernice rosso delle sole piante da asportare, realizzata per area campione sull'Area 1, e in maniera andante su tutta la superficie per le restanti Aree 2 e 3;

4) si approva i piedilista di assegno al taglio relativi alle piante da asportare redatto per le Aree 2 e 3;

5) il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 361 q.li entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda, e a ca. 1.568 q.li oltre tale limite, per un totale di ca. 1.930 q.li; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

6) si prescrive che, nelle zone di intervento ricadenti nella fascia compresa oltre il ciglio di sponda e sino ad una distanza di 10 m, il taglio venga effettuato a carico delle piante deperienti, senescenti e/o fortemente inclinate, ai sensi del art. 37, c. 2, lettera b), punto 2) del Regolamento forestale regionale;

7) potranno essere tagliati:

> sull'Area 1 solamente le piante contrassegnate per l'abbattimento sull'area campione; inoltre sulla restante parte dell'area il taglio dovrà replicare esattamente i criteri applicati per l'area campione;

> sulle Aree 2 e 3 solamente le piante contrassegnate per l'abbattimento;

8) non potranno essere tagliate piante diverse da quanto indicato al punto precedente;

9) per quanto possibile, i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire una copertura uniforme;

10) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione tracciati temporanei a fondo naturale, qualora previsti, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

11) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

12) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

13) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;

14) si prescrive il rilascio a tempo indefiniti di due piante vive e due morte ogni ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;

15) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

16) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

I) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali

II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione

IIc) per i tracciati temporanei a fondo naturale ex art. 48, c. 1, lett. a):

IIc1) chiusura e protezione degli accessi

IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

IId) le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) sono ripristinate al termine dei lavori;

17) relativamente ai tracciati temporanei a fondo naturale, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

18) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori, dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato.

c) DI STABILIRE CHE debbano comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico dell'AIPo n. 306-2026A e nella D.D. di Concessione breve taglio piante n. 1302/A1816B/2026 del 07/07/2026 rilasciata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, già in possesso del proponente.

d) DI DARE ATTO CHE, qualora l'intervento non venga terminato entro la scadenza fissata dalla D.D. n. 1302/A1816B/2026, il proponente dovrà provvedere all'acquisizione di nuova Concessione breve taglio piante, anche al fine di prolungare il periodo di piena disponibilità dei terreni ed assenso all'effettuazione dell'intervento selvicolturale in oggetto.

e) DI RICHIEDERE CHE, qualora il Settore Tecnico Regionale di Cuneo per i medesimi terreni e il medesimo intervento, al fine di rinnovarne la validità, rilasci una nuova Concessione breve taglio piante, lo stesso trasmetta copia del relativo provvedimento al Settore scrivente.

f) DI DARE ATTO CHE, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..

g) DI DARE ATTO CHE dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

h) DI STABILIRE CHE i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6).

i) DI STABILIRE CHE **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato.

l) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Richiedente, al Comune di Racconigi, e di trasmettere la medesima documentazione al Nucleo Carabinieri-Forestale di Saluzzo e al Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

m) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..

n) DI DARE ATTO CHE il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

o) DI DARE ATTO CHE l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo